



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 53 DEL 25-06-2015

OGGETTO: *Ricorsi in appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze del TAR Toscana nn. 1959, 1923 e 1985 del 2014. Integrazione impegno spesa. (Riferimenti Ufficio Avvocatura C.le nn. 564, 565 e 568 del 2015).*

IL RESPONSABILE DELLA
U.O.A. AVVOCATURA COMUNALE

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- l'art.184 del D.Lgs. n.267/2000;
- l'art. 43 del Regolamento di Contabilità;
- l'art. 17 del Regolamento di Organizzazione;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Ricordato che:

con determinazione n. 14 del 21.04.2015 del Settore Edilizia e Urbanistica, al cui testo integralmente ci si riporta, è stato disposto di costituirsi e resistere innanzi al Consiglio di Stato in relazione ai seguenti tre ricorsi, nonché di proporre appelli incidentali:

- ricorso proposto dalla Società U. S.C. D.A. per parziale annullamento e/o riforma della sentenza del TAR Toscana, I Sezione, 27 novembre 2014, n. 1959;
- ricorso proposto dalla Società M. S. – S. c. E. per parziale annullamento e/o riforma della sentenza del TAR Toscana, I Sezione, 27 novembre 2014, n. 1923;
- ricorso proposto dalla Società S. c. A. per parziale annullamento e/o riforma della sentenza del TAR Toscana, I Sezione, 27 novembre 2014, n. 1985.

con tale atto sono stati individuati l'avv. Claudia Bonacchi, Responsabile dell'Avvocatura Comunale di Scandicci, ed il Prof. Avv. Marcello Cecchetti, quali legali cui conferire i mandati per la rappresentanza processuale dell'Amministrazione Comunale, dando atto che l'impegno di spesa sarebbe stato preso dall'Avvocatura Comunale sul capitolo di competenza;

Con determinazione dell'Avvocatura Comunale n. 41 del 30.04.15 è stato assunto impegno spesa complessivo di € 7.980,00 per onorari dell'Avv. Marcello Cecchetti e per spese vive, tra cui il contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115/92, con riserva di assumere impegno di spesa integrativo in caso di fase cautelare, (impegno spesa n. 783/2015 sul capitolo 47010/ 1 "Onorari e spese di causa");

Ritenuto opportuno integrare il suddetto impegno di spesa per maggiori spese di contributo unificato e di notifica degli atti;

Rilevato che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture (c.d. AVCP), con determinazione del 7 luglio 2011 concernente le linee guida dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/10, (determinazione n. 4), al punto 4.3 in merito ai servizi legali, ha affermato che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede qualcosa in più, un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa;

Dato atto che, alla luce di quanto sopra, non è acquisito il CIG, trattandosi di incarico di prestazione d'opera intellettuale sottratto alle regole di tracciabilità;

Visto il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari;

Dato, pertanto,atto che gli atti volti alla identificazione del procedimento giudiziario di cui trattasi sono presso l'Ufficio Avvocatura Comunale al fine di rispettare le citate linee guida del Garante Privacy (rif. Ufficio Avvocatura n. 564,565 e 568/2015);

Ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione del presente atto anche ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

Visto da ultimo l'art. 4, comma 4, dello stesso medesimo D.Lgs. n. 33/2013, che dispone che, nei casi in cui le norme di legge prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione;

Vista la delibera GC n. 1/2015, concernente l'esercizio provvisorio del PEG 2015, e dato atto che la spesa in oggetto non è frazionabile;

Richiamata la determinazione del Settore Segreteria Generale e Servizi Demografici n. 25 del 24.10.2014 con cui sono state attribuite alla sottoscritta, fra l'altro, le funzioni inerenti alla gestione delle risorse finanziarie;

DETERMINA

Di aumentare l'impegno spesa n. 783/2015 - assunto con determinazione dell'Avvocatura Comunale n. 41/2015 - di € 2.210,00, portandolo da € 7.980,00 a € 10.190,00 per le spese di causa inerenti ai tre giudizi sopra individuati di cui in premessa. con riserva di assumere impegno di spesa integrativo in caso di fase cautelare.

Di dare atto che la copertura finanziaria della suddetta spesa di € 2.210,00 trova imputazione sul capitolo 47010/ 1 "Onorari e spese di causa" del bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2015. (Impegno n. 783/2015).

Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione giuridica è al 30.06.2015.

Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

IL RESPONSABILE DELLA
U.O.A. AVVOCATURA COMUNALE
AVV. CLAUDIA BONACCHI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.